



Procedura n. 134-1/2023 R.G. V.G.

Tribunale Ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice designato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex artt. 67 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato ad [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata ad [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residenti ad [REDACTED] in via [REDACTED]

- esaminati gli atti;
- considerato che parte ricorrente:
 - a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
 - b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - c) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la propria competenza territoriale;
- vista l'istanza di inibitoria del ricorrente e osservato che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi in corso potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

P.Q.M.

fissa, per l'omologazione del piano, l'udienza dell'1.2.2024, orario da stabilirsi come per prassi del Tribunale;

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; avvisa i creditori che:

ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al g.d. e proponga le modificazioni al piano ritenute necessarie;

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 368/2018 R.G. Es. Tribunale di Trani fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani, 17 ottobre 2023

Il giudice designato
Giulia Stano

TRIBUNALE DI TRANI

Ricorso ex art. 68 CCII

con sospensione della vendita nella procedura esecutiva

n.368/2018 r.g. Es. Imm.

Per

██████████ (c.f. ██████████) nato ad ██████████ il
██████████ e ██████████ (c.f. ██████████) nata ad
██████████ il ██████████ entrambi residenti in ██████████ alla via ██████████
██████████ rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, in virtù di
mandato allegato al presente atto, dagli *advisor* Avvocati Giuseppe Sardella
(c.f. SRDGPP64A21H501Y) e Fabrizio Di Molfetta (c.f.
DMLFRZ90H20L109E), i quali indicano il numero fax 0883.508718 e i
rispettivi indirizzi pec giuseppe.sardella@pec.ordineavvocatitrani.it e
fabrizio.dimolfetta@pec.ordineavvocatitrani.it al fine di ricevere le
comunicazioni e notificazioni, presso lo studio dei quali in Trani al C.so
Manzoni n.60 elettivamente domiciliano;

contro

PRISMA S.P.V. s.r.l. (c.f./p.iva 05028250263), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Lungotevere Flaminio
n.18 e domicilio digitale – indirizzo pec: prismaspv@cert.italfondiario.com;
AMCO – Asset Management Company s.p.a. (c.f./p.iva 05828330638), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla via
Santa Brigida n.39 e domicilio digitale – indirizzo pec: amco@pec.amco.it;
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (c.f. 00884060526 – p.iva



01483500524), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n.3 e domicilio digitale – indirizzo pec: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it;

Agenzia delle Entrate – Riscossione (c.f./p.iva 13756881002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14 e domicilio digitale – indirizzo pec protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

* * * * *

Ill.mo Sig. Giudice,

i coniugi [REDACTED] vivono incolpevolmente un perdurante ed irrimediabile squilibrio tra le obbligazioni assunte e le proprie capacità reddituali, che di fatto rende impossibile l'adempimento delle obbligazioni alle scadenze originariamente pattuite o previste per legge.

A tal proposito i ricorrenti hanno presentato, all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Trani, l'istanza volta alla nomina del Gestore della crisi.

L'Organismo ha nominato il Gestore dott.ssa Carmela Pompilio (c.f. PMPCML82H63L328J), con studio in Trani alla via Cavour n.140 e indirizzo pec carmelapompilio@odcectrani.it, il quale ha provveduto alla redazione della relazione contenente:

- a) il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione depositata;
- b) il giudizio di fattibilità del piano proposto;
- c) il giudizio di preferenza della proposta di ristrutturazione all'alternativa liquidatoria.



Conseguentemente [REDACTED] e [REDACTED] ricorrono *ex art. 68 CCII* al Tribunale di Trani affinché omologhi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e a tal fine rappresentano quanto segue.

1. Requisiti di ammissibilità della proposta

I sigg. [REDACTED] e [REDACTED] sono sposati dal 27 settembre 2008, quando hanno contratto matrimonio in Andria, trascritto ai registri dello stato civile del comune di Andria al n. 420, parte II, serie A, vol.1, anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni, quindi appartengono allo stesso nucleo familiare *ex art. 66 co I D.lgs 14/2019*.

[REDACTED] e [REDACTED] non hanno figli e vivono nell'abitazione coniugale sita in [REDACTED] alla via [REDACTED]

Il sovraindebitamento ha un'origine comune ad entrambi, che sono solidalmente responsabili di tutti i debiti contratti.

I ricorrenti hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e non sono soci di società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, dunque godono della qualifica di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) del D.lgs 14/2019 e non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Inoltre, entrambi non hanno ottenuto l'esdebitazione negli ultimi cinque anni e non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né tantomeno hanno causato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, mala



fede o frode.

Conseguentemente, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] possono beneficiare della procedura familiare *ex art. 66 D.Lgs 14/2019*, finalizzata ad ottenere la ristrutturazione dei debiti *ex art. 67* del medesimo decreto legislativo.

2. Cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] ha un'origine comune, connessa all'acquisto della loro abitazione.

Il 18 novembre 2005 i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] acquistavano in comune ed indiviso l'abitazione sita in [REDACTED] alla via [REDACTED] con atto per Notaio D'Alesio Salvatore, recante rep. 65651 e racc. 13472, e a tal fine contraevano un mutuo ipotecario con la Banca Antonveneta S.p.a. per l'importo di € 118.000,00.

Tale importo doveva servire ad estinguere il mutuo ipotecario di cui era gravato il bene da acquistare, contratto dai venditori [REDACTED]

(c.f. [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED] con la Banca Unicredit S.p.a., la quale vantava un ipoteca di primo grado sul bene per l'importo di € 230.000,00.

La Banca Antonveneta erogava la somma a mutuo e accreditava la stessa in favore dei venditori che, però, trattenevano per sé la somma e non estinguevano il mutuo contratto e non cancellavano l'iscrizione ipotecaria della Banca Unicredit S.p.a.

Ignari di tutto, [REDACTED] e [REDACTED] iniziavano a pagare le rate del mutuo da loro contratto con la Banca Antonveneta, mentre il mutuo stipulato dal venditore non veniva estinto, e pertanto la Banca Unicredit S.p.a., che non



veniva soddisfatta, pignorava l'abitazione acquistata dai coniugi dando inizio alla procedura esecutiva immobiliare n.368/2018 r.g. Es. Imm., attualmente pendente innanzi al Tribunale di Trani.

I tentativi di opporsi a questa ingiustizia, promuovendo diversi giudizi, sono risultati del tutto vani e hanno solo incrementato la debitoria esistente per le spese legali.

3. Consistenza patrimoniale e reddituale

3a) Consistenza patrimoniale

Il patrimonio dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] è composto esclusivamente dall'abitazione sita in [REDACTED] alla via [REDACTED] censita in catasto di Andria al fg 213 p.lla 478 sub 3, cat. A/3, classe 2, consistenza 6 vani, rendita € 480,30, di cui sono proprietari in comune e indiviso, in parti uguali tra loro, in virtù dell'atto di acquisto del 18 novembre 2005 per Notaio D'Alesio Salvatore rep.65651 n.racc 13472, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani il 25 novembre 2005 ai nn 29495 r.gen e 19023 r.part.

L'abitazione è attualmente sottoposta alla procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Trani al n.368/2018 r.g.Es.Imm.

L'immobile è gravato da un'ipoteca volontaria di primo grado iscritta il 14 luglio 2004 in favore di Unicredit Banca s.p.a. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani ai nn.14997 r.gen. e 3104 r.part.

Il bene è altresì gravato da un'ipoteca volontaria di secondo grado iscritta il 25 novembre 2005 in favore di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani ai nn. 29496 r.gen.



e 7175 r.part.

Tale abitazione è stata pignorata dalla Banca Unicredit S.p.a. con atto di pignoramento del 03 dicembre 2018, trascritto il 04 febbraio 2019 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani ai nn.2229 r.gen. e 1686 r.part.

Successivamente, l'abitazione è stata nuovamente pignorata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (già banca Antonveneta) con atto dell'11 marzo 2019, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani ai nn. 6956 r.gen. e 5207 r.part.

Infine, l'immobile è stato pignorato per una terza volta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (già banca Antonveneta) con atto del 16 settembre 2022, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani ai nn.23405 r.gen. e 18173 r.part..

Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.368/2018 r.g. Es.Imm., il CTU del Tribunale di Trani Arch. Francesca Oresti ha redatto l'elaborato peritale del 17 ottobre 2019 dove ha stimato un prezzo di mercato del bene di € 74.314,27 (euro settantaquattromilatrecentoquattordici/27) e un prezzo di vendita all'incanto di € 63.167,13 (euro centosessantatremilacentosessantasette/13).

Tuttavia si sono succeduti svariati incanti e l'immobile non ha suscitato l'interesse di potenziali offerenti, tant'è che all'ultima asta tenutasi il 09 giugno 2023 nessuno ha formulato offerte di acquisto ed il bene non è stato aggiudicato nonostante il prezzo fosse notevolmente inferiore rispetto a quello di stima, con un'offerta minima di € 26.650,00 (euro



ventiseimilaseicentocinquanta/00).

Da ultimo, con istanza depositata l'11 ottobre 2023, il Professionista delegato ha rimesso gli atti al Giudice dell'Esecuzione per le determinazioni del caso, atteso che l'abitazione non è stata venduta dopo tre tentativi di vendita.

Eccetto tale immobile, i sigg. [REDACTED] e [REDACTED] non hanno altri beni immobili.

Quanto ai beni mobili registrati, [REDACTED] non è proprietaria di alcun bene, mentre [REDACTED] è proprietario del motociclo marca Suzuki, mod. UC targato [REDACTED] ed immatricolato il 09 febbraio 2001, dunque privo valore.

[REDACTED] e [REDACTED] non hanno titoli di credito, investimenti, partecipazioni in società o buoni fruttiferi e gli unici beni mobili di cui sono proprietari sono gli arredi dell'abitazione principale, peraltro di trascurabile valore.

Quanto ai conti correnti, [REDACTED] ha un conto corrente acceso presso la Banca di Andria di Credito Cooperativo, che al 16 maggio 2023 presenta un saldo attivo di € 21,00, mentre [REDACTED] ha un conto corrente acceso presso la Banca Credem che al 31 marzo 2023 presentava un saldo attivo di € 54,16.

3b) Consistenza reddituale

Quanto ai redditi prodotti dai coniugi, si evidenzia che [REDACTED] lavora dal 28 marzo 2023 alle dipendenze della [REDACTED] s.r.l. con la mansione di "operaio pompista", con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione netta di circa € 1.200,00 (euro



milleduecento/00) mensile.

In precedenza [REDACTED] ha svolto lavori occasionali e non stabili.

[REDACTED] invece, era percettrice del reddito di cittadinanza ma, a partire dal mese di maggio 2023, è decaduta da tale sussidio a causa dell'assunzione del marito.

Non vi sono ulteriori fonti di reddito e i coniugi non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi, perché proprietari della sola casa familiare.

Dalle attestazioni ISEE emerge che nel 2020 il nucleo familiare aveva un reddito di € 369,60 per un ISEE complessivo di € 2.629,47, nel 2022 il nucleo familiare aveva un reddito di € 4.292,00 per un ISEE complessivo di € 4.292,00, mentre nel 2023 il nucleo familiare aveva un reddito di € 5.459,00 per un ISEE complessivo di € 5.871,13.

4. Situazione debitoria

Come già esposto, il sovraindebitamento ha un'origine comune e di seguito si illustra la debitoria dei coniugi ricorrenti:

ELENCO CREDITORI [REDACTED]

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO
Prisma s.p.v. s.r.l.	€ 137.632,23 in solido col coniuge	Ipotecario di I grado
Amco s.p.a.	€ 163.266,15 in solido col coniuge	Ipotecario di II grado
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	€ 7.270,80 in solido col coniuge	Chirografario
Prisma s.p.v. s.r.l.	€ 6.942,49 in solido col	Chirografario



Studio Legale
Sardella - Di Molfetta

c.so A. Manzoni n.60 76125 TRANI - tel/fax 0883.508718
giuseppe.sardella@pec.ordineavvocatitrani.it
fabrizio.dimolfetta@pec.ordineavvocatitrani.it

	coniuge	
Erario	€ 1.351,18	Privilegio

ELENCO CREDITORI TOTA NUNZIA

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO
Prisma s.p.v. s.r.l.	€ 137.632,23 in solido col coniuge	Ipotecario di I grado
Amco s.p.a.	€ 163.266,15 in solido col coniuge	Ipotecario di II grado
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	€ 7.270,80 in solido col coniuge	Chirografario
Prisma s.p.v. s.r.l.	€ 6.942,49 in solido col coniuge	Chirografario
Erario	€ 406,36	Privilegio

Per una migliore e più intuitiva esposizione, di seguito si riporta una sintesi della debitoria complessiva dei coniugi [REDACTED] - [REDACTED] al netto di duplicazioni derivanti dai crediti per cui i coniugi risultano reciprocamente coobbligati:

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO
Prisma s.p.v. s.r.l.	€ 137.632,23	Ipotecario di I grado
Amco s.p.a.	€ 163.266,15	Ipotecario di II grado
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	€ 7.270,80	Chirografario
Prisma s.p.v. s.r.l.	€ 6.942,49	Chirografario



Erario	€ 1.757,54	Privilegio
TOTALE	€ 316.869,21	

Descrizione analitica dei singoli crediti

- **PRISMA S.P.V. s.r.l. per € 137.632,23 – privilegio ipotecario di primo grado**

Tale debito deriva dall'atto di mutuo contratto dai venditori [REDACTED] e [REDACTED] con Unicredit S.p.a.

Il credito è garantito dall'ipoteca di primo grado iscritta a Trani il 14 luglio 2004 ai nn.14997 r.gen. e 3104 r.part. sull'abitazione di [REDACTED] alla via [REDACTED] ed è stato azionato esecutivamente con il pignoramento immobiliare del 20 dicembre 2018 promosso da Unicredit S.p.a. (oggi Prisma SPV s.r.l.) in danno dei sigg.ri [REDACTED] b.

- **AMCO – Asset Management Company s.p.a. per € 163.266,15 – privilegio ipotecario di secondo grado**

Tale debito corrisponde al residuo del mutuo contratto dai sigg.ri [REDACTED] con la Banca Antonveneta S.p.a., poi fusa per incorporazione con Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per l'acquisto dell'abitazione di via [REDACTED]

Il credito è stato ceduto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ad AMCO – Asset Management Company ed è garantito dall'ipoteca di secondo grado iscritta a Trani il 25 novembre 2005 ai nn. 29496 r.gen. n. 7175 r.part., sull'abitazione di [REDACTED] alla via [REDACTED] ed è stato oggetto di un autonomo pignoramento immobiliare dell'11 marzo 2019.



- **Monte dei Paschi di Siena per € 7.270,80 – debito chirografario**

L'importo corrisponde alle spese legali maturate in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per il giudizio d'appello n.415/2018 r.g., definito dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n.656/2022.

- **PRISMA S.P.V. s.r.l. per € 6.942,49 – debito chirografario**

L'importo corrisponde alle spese legali maturate in favore della Prisma SPV s.r.l. per il giudizio d'appello n.415/2018 r.g., definito dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza n.656/2022.

- **Erario – Agenzia delle Entrate Riscossione per € 1.757,54 – Privilegio**

I debiti con l'erario, di trascurabile importo, riguardano tributi di diversa natura.

5. Diligenza del Consumatore

Come già esposto nel punto 2 della presente relazione, i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] si sono trovati incolpevolmente in una gravissima situazione d'indebitamento causata dall'acquisto della loro abitazione.

I coniugi, infatti, volevano acquistare la loro prima casa e, dopo aver ottenuto l'assenso della banca all'erogazione del mutuo fondiario, hanno stipulato la compravendita dell'abitazione avvalendosi dell'ausilio di un Notaio.

Ai sottoscritti difensori non è noto come la Banca Antonveneta abbia erogato la somma a mutuo senza la contestuale cancellazione della precedente iscrizione ipotecaria, fatto sta che il venditore ha incassato il prezzo e il precedente mutuo non è stato estinto.

In questo modo [REDACTED] e [REDACTED] si sono inconsapevolmente trovati a dover



soportare il peso di due mutui a cui certamente non possono far fronte.

Di fatto, i debitori hanno contratto obbligazioni in linea con la loro capacità reddituale; tant'è che i coniugi hanno interrotto il pagamento del mutuo soltanto quando la Banca Unicredit S.p.a. ha avviato l'esecuzione forzata, che avrebbe vanificato l'adempimento al secondo contratto di mutuo.

È dunque evidente che [REDACTED] e [REDACTED] presentino tutti i requisiti per poter accedere alla misura di cui all'art. 67 del D.Lgs 14/2019, atteso che hanno contratto debiti in maniera diligente, non hanno effettuato spese eccedenti il tenore di vita consentito dal loro livello reddituale e comunque non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

6. Atti di straordinaria amministrazione

Ai sensi dell'art.67 del D.lgs 14/2019, [REDACTED] non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

7. Piano e proposta

7a) Spese per il sostentamento del nucleo familiare

L'elaborazione del piano richiede la preventiva determinazione delle spese necessarie ai debitori per il loro sostentamento ed in generale per condurre una vita dignitosa.

Nel 2023 hanno beneficiato del *"bonus bollette"*, dunque per il corrente periodo si sono praticamente azzerate le spese per le utenze domestiche. Tuttavia, stante la durata del piano e considerata l'incognita circa il rinnovo di tale sussidio, è opportuno considerare tale voce di spesa.



I ricorrenti hanno proposto il seguente schema di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

VOCI DI SPESA	IMPORTO MENSILE
Utenze	€ 200,00
Abbigliamento	€ 100,00
Vitto	€ 300,00
Igiene casa e persona	€ 100,00
Varie (telefonata, trasporti pubblici, ecc...)	€ 200,00
Totale	€ 900,00

Tali spese devono essere individuate quali costi necessari al fine di garantire un tenore di vita decoroso del nucleo familiare, considerato che l'unico introito mensile deriva dall'attività lavorativa svolta da [REDACTED]

7b) Spese di procedura e prededucibili

—€ 2.130,75 quale saldo dovuto all'O.C.C. per la gestione della procedura, al netto dell'acconto di € 1.102,25 già ricevuto;

—€ 50,00 per spese vive di procedura.

Totale delle spese di procedura residue: € 2.180,75

7c) Descrizione della proposta

Con riferimento alla proposta, i ricorrenti evidenziano come i propri debiti, dettagliatamente riepilogati e catalogati, possano ricevere la seguente soddisfazione grazie all'esecuzione del piano nei tempi previsti, prevedendo uno stralcio del residuo non soddisfatto:

Creditore	Privilegio	Importo	Percentuale di	Debito
-----------	------------	---------	----------------	--------



			soddisfazione	Consolidato
Prisma s.p.v. s.r.l.	Ipotecario di I grado	€ 137.632,23	18,59%	€ 25.582,05
Amco s.p.a.	Ipotecario di II grado	€ 163.266,15	1,5%	€ 2.448,99
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	Chirografario	€ 7.270,80	9,00%	€ 654,72
Prisma s.p.v. s.r.l.	Chirografario	€ 6.942,49	9,43%	€ 654,72
Erario	Privilegiato	€ 1.757,54	50%	€ 878,77
Totale		€ 316.869,21		€ 30.219,25
SPESE DI PROCEDURA				€ 2.180,75
TOTALE DA PAGARE				€ 32.400,00

7d) Descrizione del piano

I coniugi [REDACTED] propongono di soddisfare il predetto debito complessivo di € 32.400,00 e di stralciare il residuo.

Il piano per soddisfare il debito proposto verrebbe attuato attraverso il periodico sacrificio di una quota del reddito da lavoro dipendente di [REDACTED] determinata dalla differenza tra il reddito netto complessivo, pari a circa € 1.200,00 mensili, e l'importo delle spese necessarie per il sostentamento dei ricorrenti, pari a circa € 900,00 mensili, per un residuo di € 300,00, da destinare all'esecuzione del piano.

Tale residuo di € 300,00 verrà mensilmente accantonato per una durata di



n.108 mensilità, pari a 9 anni, e tanto consente la perfetta copertura della proposta formulata: € 300,00 x 108 = € 32.400,00.

La somma mensilmente accantonata potrà essere ripartita in quota parte tra i creditori a decorrere dal giorno 15 del mese successivo all'omologa del piano stesso.

8. Preferenza rispetto all'alternativa liquidatoria

Il presente piano merita l'accoglimento rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'unico bene dei debitori, rappresentato dall'abitazione di via [REDACTED] è attualmente sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare n.368/2018 r.g. Es. Imm. Tribunale di Trani.

Il 09 giugno 2023 si è tenuta l'ultima asta, per la quale era fissata l'offerta minima per l'esiguo importo di € 26.650,00, ma l'immobile non ha suscitato alcun interesse, tant'è che non sono pervenute offerte. È evidente che il valore dell'immobile è sicuramente inferiore.

Allo stato attuale il Professionista delegato ha rimesso gli atti al Giudice dell'Esecuzione perché dopo tre aste il bene non è stato ancora aggiudicato. Se il Giudice dell'Esecuzione dovesse decidere di procedere con ulteriori aste, il valore di vendita del bene sarà ulteriormente ribassato.

Dunque, qualora venisse perseguita la liquidazione dell'unico bene dei debitori, si otterrebbe soltanto la parziale soddisfazione del credito ipotecario di primo grado, peraltro in misura inferiore rispetto a quella offerta dai sigg. [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 67 comma IV del D.Lgs 14/2019, i ricorrenti hanno proposto la soddisfazione del creditore ipotecario di primo grado per una



misura "non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione".

Infatti, l'importo offerto al creditore ipotecario di I grado Prisma s.p.v. s.r.l., pari ad € 25.582,05, è superiore rispetto al valore di mercato dell'immobile di via [REDACTED] tenuto conto che l'offerta minima prevista per l'ultima asta del 09 giugno 2023 era pari ad € 26.650,00 e nessuno ha presentato offerte.

Se anche fosse stato aggiudicato a quel prezzo, il creditore di primo grado avrebbe dovuto pagare il compenso del delegato alla vendita.

Nell'ipotesi in cui venisse proseguita la procedura esecutiva e l'immobile venisse venduto all'asta, il creditore ipotecario verrebbe soddisfatto per un importo chiaramente inferiore rispetto a quello proposto dai coniugi [REDACTED]

Quanto al credito ipotecario di secondo grado e ai crediti chirografari, essi non verrebbero minimamente soddisfatti con la liquidazione, attesa l'incapienza della procedura esecutiva immobiliare nonché l'impossidenza di altri beni da parte dei ricorrenti.

Col piano, invece, [REDACTED] hanno proposto la soddisfazione di tali crediti in misura superiore rispetto a quanto tali creditori otterrebbero dall'esecuzione forzata, dunque in senso migliorativo rispetto alla liquidazione.

9. Sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.368/2018



r.g. Es. Imm. pendente innanzi al Tribunale di Trani

I coniugi [REDACTED] chiedono sin da ora la sospensione del
procedimento di esecuzione forzata n.368/2018 r.g. Es. Imm. pendente
innanzi al Tribunale di Trani e promosso sull'abitazione di proprietà sita in
[REDACTED] alla via [REDACTED]

La prosecuzione dell'esecuzione forzata pregiudicherebbe irrimediabilmente la fattibilità del piano in quanto colpisce l'abitazione dei coniugi, i quali si troverebbero costretti a dover reperire una casa in affitto, che sottrarrebbe le risorse che si vogliono destinare ai creditori.

Inoltre, giova ribadirlo, dalla vendita all'asta dell'abitazione si coprirebbero poco più che le spese di procedura e si soddisferebbe in minima parte il creditore ipotecario Prisma SPV s.r.l, che peraltro non è neanche creditore diretto dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED]

I ricorrenti, quindi, si troverebbero senza casa e senza la concreta possibilità di onorare i debiti che, anche dopo la chiusura della procedura esecutiva, continuerebbero ad affliggerli.

Tanto premesso, i sigg. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] come rappresentati e difesi,

ricorrono

all'Ill.mo Tribunale di Trani affinché, letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

- 1) Preliminarmente: sospendere in via cautelare e con urgenza la procedura esecutiva immobiliare n. 368/2018 r.g. Es. Imm. pendente innanzi al



Tribunale di Trani, disponendo il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del nucleo familiare, nonché disporre le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

- 2) Dichiarare l'apertura della procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 del D.lgs n.14/2019* e, ai sensi del successivo art. 70, disporre con decreto che il presente ricorso contenente il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti sia pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

- 3) Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 316.869,21, e il contributo unificato viene determinato nella misura fissa di € 98,00, oltre ai diritti di anticipazione forfettaria, copia e notifica versati per € 27,00.

Si depositano i documenti indicati nell'indice.

Trani, 16 ottobre 2023

Firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Sardella

Firmato digitalmente

Avv. Fabrizio Di Molfetta

